



## ALLEGATO B

### **Nota metodologica concernente l'erogazione della prima quota del contributo previsto dall'articolo 12 del D.L. n. 4/2022**

#### **Premessa.**

L'articolo 12 del D.L. n. 4/2022 prevede che il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro ai comuni dei mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di **100 milioni di euro per l'anno 2022**.

Analogamente l'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha stabilito un'ulteriore integrazione di **50 milioni di euro** del fondo in esame relativamente ai mancati incassi del secondo trimestre 2022.

Si tratta del fondo, istituito dal predetto articolo 25 del D.L. n. 41/2021, come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021, per il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 e alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2012 e del contributo di soggiorno applicato dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010<sup>1</sup>.

Considerato che l'articolo 12 del D.L. n. 4/2022 e l'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 fanno riferimento alla possibilità di ripartire il fondo con uno o più provvedimenti, con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede al riparto della prima quota delle risorse stanziato per l'anno 2022 per complessivi **75 milioni di euro**.

#### **Riparto del fondo.**

L'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi

---

<sup>1</sup> L'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021 ha stanziato un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Un analogo fondo di 400 milioni è stato stanziato nell'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 40 del D.L. n. 104/2020.

negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre, rientrano nel riparto del fondo il Comune di Roma che ha istituito il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010 e i comuni della Provincia autonoma di Bolzano che applicano l'imposta di soggiorno disciplinata dalla legge provinciale n. 9/2012.

Non sono invece considerati, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, i comuni della Provincia autonoma di Trento che ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributo non indicato dal predetto articolo 25.

Il monitoraggio degli enti coinvolti è stato effettuato considerando l'elenco degli enti che hanno trasmesso la delibera di istituzione del tributo al Dipartimento delle Finanze e la certificazione per l'anno 2020 delle minori entrate a titolo di imposta di soggiorno (ovvero a titolo di contributo di soggiorno e contributo di sbarco) correlate all'emergenza epidemiologica secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 3 novembre 2020. Il predetto elenco è stato integrato con i comuni per i quali è stata verificata la riscossione dei tributi in esame ovvero risulta acquisita l'informazione dell'istituzione del tributo dall'anno 2021. Tale attività di monitoraggio è stata effettuata in accordo con ANCI-IFEL.

Non sono stati al momento considerati gli enti che hanno istituito il tributo solo a decorrere dall'anno 2022 per i quali in presenza di informazioni contabili non ancora consolidate, si rinvia la valutazione dell'eventuale riduzione di gettito al momento del riparto della quota residua del fondo 2022.

Parimenti, trattandosi di un primo acconto sulle risorse stanziato per l'anno 2022 si ritiene di non considerare gli enti che hanno indicato nella banca dati SIOPE un gettito inferiore a 500 euro sia per l'anno 2021 che per il primo trimestre 2022. La quota eventualmente spettante sarà determinata al momento del riparto della restante quota dello stanziamento previsto per l'anno 2022 utilizzando anche i dati puntuali delle certificazioni delle minori entrate relative all'anno 2021, al momento non ancora disponibili.

Ai fini del riparto sono stati applicati i seguenti criteri:

L'attribuzione del primo contributo per l'anno 2022 è determinata considerando i dati definitivi della certificazione presentata lo scorso anno relativamente alle minori entrate del 2020 e l'andamento delle riscossioni del primo trimestre 2022, monitorabile al momento solo attraverso la banca dati SIOPE. Vengono pertanto definiti due vettori di stima delle minori entrate per l'anno 2022:

1. Il primo vettore risulta pari al 18,75%<sup>2</sup> della perdita di gettito 2020 come risultante dalla voce "Variazione entrate (colonna h)" dalle certificazioni presentate per tale anno. Per i comuni che nel 2020 hanno certificato gli effetti di uno sforzo fiscale positivo (aumento delle tariffe) o negativo (riduzione delle tariffe), tale valore viene incrementato del 70% degli effetti relativi allo sforzo fiscale positivo e ridotto del 30% degli effetti relativi allo sforzo fiscale negativo.<sup>3</sup>
2. Il secondo vettore è definito solo per gli enti il cui primo vettore di perdita (vedi punto precedente) è inferiore alla riduzione di gettito desunta tramite la banca dati SIOPE per il primo trimestre 2022 rispetto al corrispondente periodo del 2020. Per questi enti viene calcolato un secondo vettore di perdita pari al minimo tra i seguenti valori:
  - variazione del gettito del primo trimestre per l'anno 2022 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2020;
  - il 32,81%<sup>4</sup> della perdita di gettito 2020, come prima definita;
  - il 18,75% del gettito di riferimento che risulta pari al gettito accertato per l'anno 2019, ovvero in mancanza al gettito considerato per i precedenti riparti relativi alle risorse stanziare per gli anni 2020 e 2021.

Come valore presunto della perdita su cui commisurare l'attribuzione di questo primo ristoro per l'anno 2022, si considera pertanto il valore massimo tra i due vettori sopra descritti.

Tenuto conto delle informazioni parziali attualmente disponibili si ritiene comunque prudenziale di attribuire ai comuni ammessi al presente riparto un importo minimo pari al 2% del gettito di riferimento.

D'altro canto, trattandosi di un primo acconto delle somme da attribuire per l'anno 2022 si azzerano gli importi minimi inferiori a 500 euro.

Gli importi determinati a seguito della procedura di stima sopra descritta **sono indicati nell'allegato A** al presente decreto e tengono conto del riproporzionamento del contributo da erogare alla misura complessiva di **75 milioni di euro**.

Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione dei comuni, l'assegnazione è attribuita al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con

---

<sup>2</sup> La percentuale di 18,75% è pari all'incidenza dei 75 milioni di euro impiegati per questa prima rata di ristoro sull'importo complessivo di 400 milioni di euro relativo al ristoro delle minori entrate per l'anno 2020.

<sup>3</sup> La voce "Variazione entrate (colonna h)" delle certificazioni presentate nell'anno 2020 risulta pari a: (Accertato 2020 - Accertato 2019) - Sforzo fiscale positivo + Sforzo fiscale negativo. Tale valore viene incrementato del 70% degli effetti relativi allo sforzo fiscale positivo e ridotto del 30% degli effetti relativi allo sforzo fiscale negativo conducendo al seguente risultato: (Accertato 2020 - Accertato 2019) -30% sforzo fiscale positivo +70% sforzo fiscale negativo.

<sup>4</sup> La percentuale di 32,81% è pari alla soglia prima definita del 18,75% aumentata del 75%.

obbligo da parte di quest'ultimo di riversare all'unione le somme ricevute entro cinque giorni dalla ricezione. Tali comuni sono specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o della Provincia.